Condizioni generali di vendita e di consegna

Per l'azienda (B2B)

tra
Elsner Elektronik GmbH
Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Germania
Telefono: +49 (0) 70 33 / 30 945-0
Fax: +49 (0) 70 33 / 30 945-20
E-mail: info@elsner-elektronik.de
iscritta al Registro delle imprese del Tribunale distrettuale di Stoccarda con numero HRB 331386,
rappresentata da Bastian Elsner, Jutta Elsner, Lina Elsner, n. di partita IVA: DE 812 151 291
– di seguito "Fornitore" –
e
clienti che sono imprenditori ai sensi del § 14 BGB,
– di seguito "Committente" –.

§ 1 Generalità

(1) Tutte le offerte, le consegne e le prestazioni vengono effettuate esclusivamente sulla base di queste condizioni, ad eccezione degli accordi quadro, per i quali valgono in aggiunta le condizioni generali della Elsner Elektronik GmbH. Esse sono parte integrante di tutti gli eventuali contratti stipulati tra l'utilizzatore ed il committente sulle forniture e prestazioni. Le Condizioni di Vendita antecedenti perdono, con la presente, la loro efficacia.

(2) Le condizioni di vendita del committente sono, indipendentemente dalla loro inconfutabilità da parte dell'utilizzatore, prive di effetto giuridico. Anche se il venditore fa riferimento a una lettera che contiene o si riferisce a termini e condizioni del committente o di una terza parte, ciò non costituisce un accordo sulla validità di tali termini e condizioni.

(3) Le presenti Condizioni di Vendita regolano tutte le future offerte, forniture e prestazioni al committente, anche senza una specifica ristipula.

§ 2 Offerte e Perfezionamento del Contratto

(1) Le nostre offerte si intendono senza impegno e non vincolanti. Tutti i contratti sulle forniture e prestazioni, nonché tutti gli accordi accessori e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti, richiedono, per la loro efficacia, una conferma da parte dell'utilizzatore, scritta o trasmessa via fax. Lo stesso si applica anche alle eventuali aggiunte o modifiche.

(2) I dati relativi all'oggetto della fornitura e della prestazione (ad es. pesi, dimensioni e dati tecnici), nonché le loro raffigurazioni (ad es. disegni o figure) sono puramente indicative. Non si tratta di specifiche garantite, ma solo di descrizioni ed indicazioni della prestazione o della fornitura.

(3) Sono ammissibili tutti gli scostamenti di uso commerciale, dovuti alle norme giuridiche o relativi al miglioramento tecnico, purché non pregiudichino l'utilizzabilità allo scopo contrattualmente previsto.

(4) Gli ordini o incarichi possono essere accettati da parte dell'utilizzatore, entro le 2 settimane.

(5) L'utilizzatore possiede i diritti di proprietà e d'autore per le offerte, preventivi, disegni, calcoli, descrizioni, modelli, strumenti od altri documenti e materiali ausiliari forniti al committente. Il committente non è autorizzato a riprodurre, trasmettere, divulgare, o far usare tale materiale da terzi, senza previo consenso scritto dell'utilizzatore. Esso è tenuto a restituirlo all'utilizzatore, su richiesta, completo e senza mantenimento di eventuali copie.

§ 3 Prezzi

(1) I prezzi si intendono validi unicamente al volume di prestazioni e di fornitura, specificato nella conferma d'ordine. Le prestazioni supplementari ed extra vengono calcolate separatamente. Salvo specifici accordi sul prezzo, relativi al concreto cliente o all'offerta, gli incarichi trasmessi terranno conto dei relativi prezzi validi al giorno della conferma d'ordine.

(2) Il committente si assume le spese di spedizione e d'imballaggio. A partire da un valore della merce di € 100,00 netti (€ 119,00 IVA inclusa), l'utente invia ordini del webshop in Germania senza spese di spedizione! Questo si applica solo agli articoli che sono disponibili nel webshop. Le consegne di merci ingombranti sono escluse.

(3) La resa della merce fornita priva di difetti è consentita solo previo specifico accordo scritto o trasmesso via fax, prima della restituzione. Il consenso alla restituzione può essere dato sempre solo a condizione che si tratti di merce nel suo imballo originale, non danneggiata e vendibile. Per la restituzione della merce fornita priva di difetti, il committente dovrà corrispondere all'utilizzatore una commissione di gestione pari al 20 % del prezzo di vendita. La merce fornita priva di difetti, restituita all'utilizzatore senza previo consenso o restituita senza imballo originale, in stato danneggiato o non vendibile, resta venduta e deve essere saldata da parte del committente. L'utilizzatore ha il diritto di restituire in qualsiasi momento tale merce a spese del committente.

(4) Se durante la durata del contratto i singoli prezzi netti di acquisto cambiano notevolmente, la Elsner Elektronik GmbH è autorizzata ad adeguare i prezzi di vendita, ma solo nella misura in cui la modifica del prezzo del rispettivo prodotto preliminare abbia un effetto proporzionale sul prezzo del prodotto finale. In caso di un adeguamento dei prezzi superiore al 15%, il partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto. La Elsner Elektronik GmbH deve informare il partner contrattuale del diritto di recesso in caso di un adeguamento del prezzo. La cancellazione deve essere fatta in forma di testo alla Elsner Elektronik GmbH entro e non oltre due settimane dalla notifica dell'adeguamento del prezzo.

§ 4 Termini, Scadenze, Recesso, Trasferimento del rischio

(1) Le scadenze ed i termini delle consegne nonché delle prestazioni sono solo approssimative, salvo eventuali termini o scadenze fisse

concordate. In caso di spedizione concordata, le scadenze ed i termini di consegna si riferiscono al momento della consegna al spedizioniere, vettore o alla persona o società incaricata per il trasporto. Altrimenti, per il rispetto dei termini e scadenze di consegna, sarà sufficiente il tempestivo avviso di merce pronta per la spedizione, purché comunicato al committente.

(2) Il termine o scadenza di consegna non comincia a decorrere prima del ricevimento di eventuale pagamento concordato. I termini o scadenze di consegna si prolungano in maniera adeguata, pari alla mancata ottemperanza agli obblighi del committente nei confronti dell'utilizzatore, derivanti dai rispettivi rapporti d'affari. I termini e scadenze di consegna si prorogano proporzionalmente.

(3) Su richiesta, il committente è tenuto a comprovare all'utilizzatore, che non sussistono, nel suo ambito, ostacoli giuridici alla consegna. L'utilizzatore ha il diritto di sospendere una consegna, ostacolata in questo modo fino alla relativa comprovazione. Se tale comprovazione non viene prodotta entro un adeguato termine, stabilito dall'utilizzatore, lo stesso potrà, a causa dell'ordine non evaso, recedere parzialmente o del tutto dal contratto.

(4) Il venditore non è responsabile dell'impossibilità di consegna o di ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto (ad es. interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà di approvvigionamento di materiale o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime). di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o di energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, di energia o di materie prime, difficoltà nell'ottenere i necessari permessi ufficiali, misure ufficiali o la mancata, errata o tardiva consegna da parte dei fornitori) di cui il Venditore non è responsabile. Nella misura in cui tali eventi rendono notevolmente più difficile o impossibile per il venditore la consegna o la prestazione e l'impedimento non è solo di durata temporanea, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di servizio vengono prolungati o i termini di consegna o di servizio vengono posticipati della durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il cliente non può ragionevolmente accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto notificandolo immediatamente per iscritto al venditore.

(5) Le consegne in eccesso o in difetto abituali sono ammesse. Il venditore è autorizzato a fare consegne parziali solo se
• la consegna parziale è utilizzabile per il cliente nell'ambito dello scopo contrattuale,
• la consegna della restante merce ordinata è assicurata e
• il committente non deve sostenere alcuna spesa aggiuntiva significativa o costi aggiuntivi come conseguenza (a meno che il venditore non accetti di sostenere tali costi). In questo contesto, ogni consegna parziale è considerata come una transazione indipendente.

(6) Il rischio si trasferisce al committente, al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura al spedizioniere, vettore o alla persona o società incaricata per il trasporto. La stessa clausola è applicabile anche alle forniture parziali. Se il ritardo della consegna o della spedizione avviene a causa di circostanze imputabili al committente, il rischio si trasferisce in tal caso al committente il giorno dell'avviso della merce pronta per la spedizione.

(7) L'utilizzatore provvede alla copertura assicurativa sulla merce durante la spedizione contro eventuali danni da trasporto.

(8) Ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto se i prezzi di acquisto dei materiali di produzione richiesti cambiano in media di più del 30% durante l'esecuzione del rapporto contrattuale.

(9) Soggetto all'autoapprovvigionamento. In caso di non disponibilità del servizio, vi informeremo immediatamente e rimborseremo il corrispettivo senza indugio.

§ 5 Reclami per difetti dell'ordinante

(1) Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti materiali e legali (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio/installazione improprio o le istruzioni difettose), a meno che non sia previsto diversamente di seguito. In ogni caso, le speciali disposizioni di legge sul rimborso delle spese in caso di consegna finale dei beni di nuova produzione a un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 445a, 445b) rimangono inalterate, a meno che non sia stato concordato un risarcimento equivalente, ad esempio nell'ambito di un accordo di garanzia della qualità.

(2) Il fondamento della responsabilità per vizi è soprattutto l'accordo stipulato sulla qualità e sull'uso presunto della merce (compresi gli accessori e le istruzioni). Tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state annunciate pubblicamente da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra homepage Internet) al momento della stipula del contratto sono considerate un accordo di qualità in questo senso. Se la qualità non è stata concordata, si valuterà in base alle norme di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta della merce, hanno la precedenza sulle dichiarazioni fatte da altri terzi.

(3) In linea di principio, il venditore non è responsabile per i difetti di cui l'acquirente è a conoscenza al momento della conclusione del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 BGB). Inoltre, i reclami dell'acquirente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altri beni destinati all'installazione o ad altre lavorazioni successive, l'ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Se un difetto si manifesta durante la consegna, l'ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere notificati per iscritto entro 7 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione devono essere notificati entro lo stesso periodo di tempo dal momento della scoperta. Se l'acquirente non esegue un'ispezione adeguata e/o non comunica un difetto, la responsabilità per il difetto non notificato in tempo utile o non notificato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di merci destinate all'installazione, al montaggio o all'assemblaggio, ciò vale anche se

il difetto si è manifestato solo dopo la lavorazione corrispondente a causa della violazione di uno di questi obblighi; in questo caso, l'Acquirente non avrà in particolare alcun diritto al rimborso dei costi corrispondenti ("costi di rimozione e installazione").

(4) Se l'oggetto consegnato è difettoso, il venditore può scegliere inizialmente se fornire una prestazione successiva eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un oggetto privo di difetti (sostituzione). Se il tipo di prestazione supplementare scelto è irragionevole per l'acquirente nel singolo caso, egli può rifiutarlo. Resta fermo il diritto del Venditore di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge.

(5) Il Venditore ha il diritto di subordinare la prestazione supplementare dovuta al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'Acquirente. Tuttavia, l'Acquirente avrà il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto che sia ragionevole in relazione al difetto.

(6) L'acquirente deve concedere al venditore il tempo e l'opportunità necessari per il successivo adempimento dovuto, in particolare per consegnare la merce contestata a scopo di ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente è tenuto a restituire l'articolo difettoso su richiesta del Venditore in conformità alle disposizioni di legge; tuttavia, l'Acquirente non ha diritto alla restituzione. L'adempimento successivo non comprende lo smontaggio, la rimozione o il disassemblaggio dell'articolo difettoso o l'installazione, il montaggio o l'assemblaggio di un articolo privo di difetti, se il Venditore non era originariamente obbligato a eseguire tali servizi; i diritti dell'Acquirente per il rimborso dei costi corrispondenti ("costi di smontaggio e montaggio") rimarranno inalterati.

(7) Il Venditore sosterrà o rimborserà le spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale e, se del caso, i costi di rimozione e di installazione, in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGV, se il difetto è effettivamente presente. In caso contrario, il Venditore può chiedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Acquirente a seguito della richiesta ingiustificata di rimediare al difetto se l'Acquirente sapeva o è stato negligente nel non sapere che in realtà non c'era alcun difetto.

(8) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è a rischio o per evitare danni sproporzionati, l'acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di chiedere al venditore il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. Il Venditore dovrà essere immediatamente informato di tale auto-rimedio, se possibile in anticipo. Il diritto di autoesecuzione non sussiste se il Venditore avrebbe il diritto di rifiutare una corrispondente prestazione successiva in conformità alle disposizioni di legge.

(9) Se il termine ragionevole fissato dall'acquirente per l'adempimento successivo è scaduto infruttuosamente o non è più necessario ai sensi delle disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto ai sensi delle disposizioni di legge. Tuttavia, nel caso di un difetto insignificante, non sussiste il diritto di recesso.

(10) I diritti dell'acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 6 e sono altrimenti esclusi.

§ 6 Altre responsabilità

(1) L'obbligo di risarcimento dei danni, decade oppure è limitato, in caso di ogni azione indebita, in base alle seguenti clausole. Questa clausola è applicabile per ogni causa, ad es. inadempimenti secondo §§ 280 del Cod. Civ. e seg., in caso di impossibilità, ritardo, difetti o per azioni non autorizzate.

(2) In caso di lieve negligenza da parte di organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari, l'utente non è responsabile, a meno che non si tratti di responsabilità per lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o per danni tipici e prevedibili derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Per obblighi contrattuali sostanziali si intende l'obbligo di consegnare e installare l'oggetto della fornitura in tempo utile, di assicurarsi che sia privo di vizi di diritto e di difetti materiali che ne pregiudichino la funzionalità o l'utilizzabilità in modo più che irrilevante, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che sono destinati a consentire al cliente di utilizzare l'oggetto della fornitura conformemente al contratto o che sono destinati a proteggere la vita e l'incolumità del personale del cliente o a proteggere la proprietà del cliente da danni significativi.

(3) In caso di grave negligenza da parte dei dipendenti (ad eccezione del personale con funzione dirigenziale) o di altri semplici ausiliari, l'utente non è responsabile se sono stati violati obblighi contrattuali non essenziali, a meno che non si tratti di lesioni alla vita, all'incolumità fisica e alla salute.

(4) Per tutti i danni, tranne in caso di dolo, lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute e in caso di violazioni della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, la responsabilità è limitata ad un importo massimo di € 1.000.000 per ogni caso di danno.

(5) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità non sono applicabili qualora l'utilizzatore sia responsabile in conseguenza a dolo.

(6) Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri agenti ausiliari del venditore.

(7) Nella misura in cui il venditore fornisce informazioni tecniche o agisce in qualità di consulente e queste informazioni o consulenze non fanno parte delle prestazioni contrattualmente concordate dovute dal venditore, ciò avviene gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

§ 7 Limitazione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.

(2) Le disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare il § 438 comma 1 n. 1 e 2, comma 3, §§ 444, 445b BGB) rimangono inalterate.

(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente ai sensi del § 5 comma 2 p. 1 e p. 2(a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di legge.

§ 8 Riserva di proprietà

(1) L'utilizzatore si riserva la proprietà delle merci fornite (merci riservate), finché non sarà saldato da parte del committente il prezzo d'acquisto per la merce fornita e tutti gli altri crediti verso il compratore, risultanti dal rapporto d'affari.

(2) In caso di comportamento del committente contrario al contratto, ad es. in caso di ritardo nei pagamenti di forniture garantite, l'utilizzatore potrà proibire l'uso o consumo della merce con riserva di proprietà oppure ritirare tale merce. Il ritiro potrà essere considerato come recessione di contratto, se l'utilizzatore fornisce la relativa dichiarazione scritta. L'utilizzatore è, in seguito al ritiro, autorizzato alla gestione della merce, conteggiando i ricavi sulle obbligazioni del committente – al netto degli adeguati costi di realizzazione.

(3) Il committente tuttavia cede fin d'ora all'utilizzatore tutti i crediti per l'importo del valore fatturato della merce riservata che risulteranno al committente verso i suoi acquirenti o verso terzi o simili vantaggi pecuniari, dalla rivendita, inclusi i diritti accessori. Essi servono nella stessa misura a garanzia della merce riservata. L'acquirente è autorizzato alla rivendita od alienazione della merce riservata solo se è garantito che i crediti da tale operazione verranno trasferiti all'utilizzatore. Le lavorazioni o trasformazioni della merce riservata fornita avvengono sempre per l'utilizzatore, come produttore. Quando cessa la (com)proprietà da rapporto, viene concordato fin d'ora che la (com)proprietà del committente sull'oggetto uniforme si trasferisce all'utilizzatore, a garanzia dei suoi diritti.

(4) In caso di accesso di terzi alla merce riservata, ad es. per pignoramenti, il committente segnalerà la proprietà dell'utilizzatore, provvedendo alla sua tempestiva notifica. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare all'utilizzatore i relativi costi, sarà responsabile in merito il committente. Il committente custodisce la merce riservata per l'utilizzatore. Provvede alla sua copertura assicurativa contro danni assicurabili da fuoco, acqua, furto, ecc.

(5) Fino alla revoca il committente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti all'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna tuttavia a non scoprire la cessione e non recuperare tali crediti anche dopo la cessione, fintanto che il committente adempie regolarmente ai suoi obblighi risultanti dal rapporto d'affari e non risulterà insolvente. In caso contrario l'utilizzatore potrà esigere che il committente gli renda noti i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornendo tutte le indicazioni necessarie al recupero del credito, consegnandoli la relativa documentazione e comunicando ai debitori la cessione. L'utilizzatore stesso può provvedere alla comunicazione ai debitori.

(6) L'utilizzatore è tenuto su richiesta del committente a svincolare le garanzie a lui spettanti, se il loro valore supera di almeno il 20 % dei crediti da garantire, in caso in cui questi non siano ancora stati saldati.

§ 9 Termini di pagamento

(1) Il termine di pagamento degli importi dovuti all'utilizzatore si intende a 14 giorni data fattura, netto. I pagamento effettuati con cambiali ed assegni vengono considerati liquidati solo dietro incasso dei relativi importi.

(2) In caso di ritardo di pagamento del committente sono valevoli gli interessi di mora dei 9 % sul tasso base vigente, secondo il § 247, comma 1 del Cod. Civ. È mantenuta la rivendicazione del diritto o comprovazione dei minori o maggiori danni da ritardo.

(3) La compensazione con le contropretese del cliente o la ritenzione dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo nella misura in cui le contropretese siano incontestate o siano state stabilite legalmente o derivino dallo stesso ordine in base al quale è stata effettuata la consegna in questione.

(4) In caso di solvibilità dubbia del committente in seguito alla conclusione del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di richiedere prima dell'evasione dell'ordine o della prestazione, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti.

§ 10 Altre clausole

(1) Il luogo di adempimento di tutte le forniture relative al rapporto contrattuale è la sede dell'utilizzatore.

(2) Le parti contraenti convengono nel conferire la competenza per materia e per tribunale per ogni eventuale controversia sorta dal rapporto d'affari, al foro competente dall'utilizzatore, purché il commerciante committente sia una persona giuridica o patrimonio separato di diritto pubblico.

(3) Il rapporto commerciale è soggetto al diritto della Repubblica Federale Tedesca. La lingua del contratto è il tedesco. La versione tedesca di queste condizioni generali prevale quindi nell'interpretazione delle condizioni. La versione inglese/francese/italiana/spagnola è solo a scopo informativo.

(4) Queste condizioni di Vendita sono applicabili per l'impiego nei confronti di persona, che nella conclusione del contratto esercita l'attività industriale o la propria attività commerciale (imprenditore), purché il contratto sia relativo alla sua area di commercio, nei confronti di una società commerciale, di una persona giuridica di diritto pubblico o nei confronti di un patrimonio separato di diritto pubblico oppure in caso di consumatore finale.

(5) L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni di Vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso. Invece della clausola inefficace o parzialmente inefficace avranno validità i regolamenti validi, concernenti il medesimo scopo.

Nota:
Il committente è a conoscenza del fatto che i dati ottenuti dal rapporto contrattuale verranno, secondo il § 28 della legge sulla tutela dei dati personali al fine dell'elaborazione dei dati, salvati e l'utilizzatore si riserva il diritto di trasmettere agli assicuratori crediti i dati necessari all'assicurazione dei crediti.